

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29252-commissione-tributaria-provinciale-di-enna-sezione-terza-sent-n-81-del-2010>

Autore: sentenza

**Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza
sent. n. 81 del 2010**

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 2

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA, SEZIONE TERZA , SENT. N. 81 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA

N° 3

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.R.
N°822/06

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA SEZIONE TERZA

UDIENZA

DEL 23/3/09

SENTENZA
N°81/3/10

PRONUNCIATA
IL6/7/09

Riunita con l'intervento dei Signori:

Dott. Mario Muscarà	Presidente rel.
Dott. Vincenzo Consentino	Giudice
Dott. Calcedonio Falzone	Giudice

DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
15/2/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario
Filippo Bruno

sul ricorso n. 822/06 R.G.R. introdotto da
*** **S.R.L.**, difeso dal dott. Gaetano Rabbito, dal dott. Alessandro La Ferla e dalla
dott.ssa Francesca Rabbito con studio in Enna via Leonardo Da Vinci n. 7.

Contro **L'AGENZIA DELLE ENTRATE –Ufficio di Enna**

avverso **cartella di pagamento n. 29420060001722819 per I.V.A., anno di imposta 2002, notificata il 22 settembre 2006.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento e per carenza di motivazione; in subordine dichiarare erroneo la pretesa dell'Ufficio e riconoscere l'eccedenza dell'IVA 2001.

Per la parte resistente: Voglia la Commissione dichiarare legittima e fondata l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale con vittorie sulle spese di giudizio.

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Enna, dopo aver esaminato la dichiarazione Mod. Unico 760 2003 per l'anno d'imposta 2002, ai sensi dell'ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e/o ex art. 54 bis del D.P.R. 633/72, liquidava le imposte, rilevava l'insussistenza dell'IVA di € 17.275,0, e inviava in data 16 giugno 2005 la comunicazione di irregolarità n. 27862703601 00. Successivamente iscriveva a ruolo, reso esecutivo il 31 maggio 2006, le somme dovute.

Il concessionario del servizio di riscossione, successivamente, emetteva la cartella di pagamento facendola notificare il 22 settembre 2006.

Il legale rappresentante della società *** s.r.l., nella persona di *** , ricevuta la cartella di pagamento, con l'assistenza dei dott. Gaetano Rabbito, Francesca Rabbito e Alessandro La Ferla, introduceva ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72 il quale consente all'Ufficio di iscrivere a ruolo l'imposta dovuta in base alla dichiarazione, e la maggior imposta che emerge dalla correzione di errori materiali o di calcolo rilevanti in sede di controllo della dichiarazione. La parte ricorrente faceva osservare che non vi era stato un controllo della dichiarazione tale da rilevare correzioni di errori materiali o di calcolo degli stessi dati, e che in ogni caso poteva avvalersi delle scritture contabili per dimostrare il proprio credito d'imposta. Inoltre, faceva osservare che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12762 del 29 maggio 2006 aveva stabilito che l'Amministrazione Finanziaria, solo quando il contribuente non dimostra di avere diritto alla detrazione Iva, aveva diritto ad iscrivere a ruolo la maggiore imposta; la stessa Corte aveva anche ritenuto che l'attività di disconoscimento del credito Iva e la conseguente iscrizione a ruolo della maggiore imposta erano invalide in quanto non procedute da avviso di accertamento; tale decisione, secondo la ricorrente società, era attuabile anche al proprio caso.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 per carenza assoluta di motivazione. Nella cartella non si potevano conoscere le ragioni dell'iscrizione a ruolo e dell'importo preteso tale da non consentire al contribuente l'insormontabile diritto di difesa secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 212/2000;
3. Illegittimità della rettifica operata dall'Ufficio in ordine al mancato riconoscimento dell'eccedenza IVA risultanti dall'anno d'imposta 2001. La parte ricorrente faceva osservare che il Mod. Unico 2002 per il periodo d'imposta 2001 era stato omesso ed aveva usufruito del condono previsto dalla Legge n. 289/2002, ma questo non precludeva la formazione ed il successivo utilizzo del credito maturato, avendo la società tenuto regolarmente le scritture contabili.

La parte ricorrente allegava al ricorso in copia: la ricevuta della notifica del ricorso

all'Agenzia delle Entrate, l'atto impugnato, gli estratti delle scritture contabili relative all'anno d'imposta 2001 (libro giornale, registro acquisti, registro vendite, libro inventari), il modello Unico 2002 per l'anno 2001, la dichiarazione integrativa ex legge 289/2002, la decisione della Commissione Tributaria Centrale Sez. XVI, n. 734 del 23 febbraio 1995, la Circolare del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 n. 222, la massima della Sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 4659 del 9 agosto 2000, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 8602 del 2 ottobre 1996, e la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 5953 del 7 novembre 1992.

L'Agenzia delle Entrate di Enna in data 19 gennaio 2007 si costituiva in giudizio e chiedeva la declaratoria della legittimità e della fondatezza dell'iscrizione a ruolo relativa alla cartella di pagamento e la condanna, ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, della controparte al pagamento delle spese processuali quantificata nella nota spese. Nel merito, l'Agenzia faceva osservare che la società ricorrente aveva richiesto un credito superiore a quello spettante esponendo nella dichiarazione IVA 2003 per l'anno 2002 importi diversi da quelli risultanti dall'Anagrafe Tributaria, poiché per l'anno 2001 la dichiarazione annuale era stata omessa ed il relativo credito IVA di € 17.353,00 non risultava sussistente. Tale situazione era stata resa nota alla parte ricorrente prima dell'iscrizione a ruolo con comunicazione bonaria del 21 giugno 2005 a fronte della quale non era stata presentata alcuna documentazione. L'Agenzia delle Entrate, trascorsi trenta giorni dalla citata comunicazione, ai sensi dell'art. 54 bis del dpr 633/72, procedeva all'iscrizione a ruolo dell'imposta che la parte contestava per l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa ex legge 289/2002.

La parte resistente allegava in copia alle proprie controdeduzioni il quadro RX e VL presentato e variato del Mod. Unico 2002; la visura degli esiti liquidazione dichiarazione n. 11371401703; la visura della comunicazione telematica di irregolarità n. 27862703601; i dati anagrafici della società e suoi rappresentanti legali e la nota spese.

Successivamente, la parte ricorrente con istanza presenta il 23 aprile 2008 chiedeva la sospensione della cartella di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92 perché emessa in violazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e per illegittimità della rettifica operata dall'Ufficio in ordine al mancato riconoscimento dell'eccedenza IVA risultanti dall'anno d'imposta 2001, nonché per danno grave ed irreparabile che la società avrebbe subito per effetto dell'esecuzione dell'atto impugnato.

All'udienza del 19 maggio 2008, la Commissione, sentite le parti, accoglieva la richiesta di sospensione dell'atto impugnato onerando parte ricorrente a deposito all'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni di polizza fidejussoria per € 30.000,00 valida per un anno e fissava l'udienza per la trattazione del ricorso.

Dopo diversi rinvii per il tentativo di conciliazione, L'Agenzia delle Entrate in data 09 febbraio 2009 presentava la proposta di conciliazione senza adesione n. 800004/2009 con la quale a fonte dell'imposta di € 24.085,61 proponeva la definizione con il versamento della somma di € 10.535,14, e in data 16 febbraio 2009 rettificava la proposta determinando la somma da versare in € 9.484,75; anche la parte ricorrente in pari data depositava proposta di conciliazione chiedendo il riconoscimento dei crediti relativi all'anno 2000 di € 7840,00 e dell'anno 2001 di € 9.097,00 senza irrogazione di sanzioni ed allegava la copia del verbale con il quale sono state prodotte all'Agenzia delle Entrate le fatture di acquisto degli anni 1999-2000-2001 ad integrazione della presentata in data 11 novembre 2008 tra cui i registri degli acquisti e delle fatture emesse, entrambi vidimati il 09 giugno 1998.

All'udienza del 16 marzo 2009 avanti la Commissione comparivano il dott. Alessandro La Ferla per la società ricorrente e la sig.ra Erminia Caruso per l'Agenzia delle Entrate che restavano ferme sulle proprie posizioni anche in relazione alle distinte proposte di conciliazione. Il dott. La Ferla chiedeva, senza opposizione dell'Agenzia delle Entrate, ed otteneva il rinvio per presentare le dichiarazioni annuali 1999-2000 e 2001 che venivano depositate in segreteria in data 17 marzo 2009.

All'udienza del 23 marzo 2009 le parti nella persona del dott. Alessandro La Ferla per la parte ricorrente e del rag. Rocco Marazzotta per l'Agenzia delle Entrate, rinunciavano alle rispettive proposte di conciliazione ed insistevano sulle proprie posizioni.

La Commissione, dopo riserva, sentito il relatore ed esaminati gli atti prodotti, emette la sentenza.

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va accolto parzialmente per la regolare e sostanziale tenuta della contabilità non formalizzata con la presentazione, nei termini, delle dichiarazioni annuali 1999-2000-2001 ai fini dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dei dati relativi al risultato finale dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa ex artt.8-9-9bis e 14 legge 289/2002 ha regolarizzato solo i versamenti.

L'iscrizione a ruolo dell'imposta è legittima e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 54bis del dpr 633/72, ma non è del tutto fondata per il non riconoscimento del credito IVA. La sussistenza sostanziale del credito per imposta, in eccedenza tra quella incassata e quella pagata sugli acquisti, scaturisce dai fatti e dati di manifestazioni economico-finanziari supportati dai documenti e delle scritture contabili e non dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale, che

costituisce sempre un atto formale riassuntivo e rappresentativo di un periodo di vita aziendale.

Il citato art 54bis dispone che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, liquida l'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e il termine liquidazione, negli aspetti economici e finanziari, è la quantificazione dell'imposta che, se è di entità diversa da quelle dichiarata, va resa nota mediante avviso e/o comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 del medesimo dpr 633/72, per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. La citata norma effettivamente considera l'aspetto sostanziale nella liquidazione e/o determinazione dell'imposta e l'aspetto formale nella regolarizzazione previa comunicazione al soggetto passivo di imposta che, nel caso in esame, risulta indicata nella cartella di pagamento con il n. 40215320314 del 16 giugno 2005, ma non provata da apposita notifica e/o raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La parte ricorrente lamenta l'omesso ricevimento della comunicazione, anzi, l'omesso accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la legittima iscrizione a ruolo ed evidenzia la carenza di motivazione nella cartella di pagamento impugnata. Questo Collegio giudicante ritiene che non era necessario alcun accertamento in quanto l'Agenzia delle Entrate, avendo verificato l'insussistente credito in seguito all'omessa presentazione delle dichiarazioni degli anni 1999- 2000- 2001, aveva regolarmente iscritto a ruolo l'imposta in conformità alle disposizioni dell'art. 54bis del D.P.R. 633/72 inviando la preventiva comunicazione del 16 giugno 2005 che in sede contenziosa non prova con l'avvenuto ricevimento da parte della società destinataria, la quale, pur avendo presentato la domanda integrativa ex artt. 8- 9- 9bis e 14 della Legge 289/2002, non aveva presentato formalmente all'Amministrazione Finanziaria alcuna documentazione sul credito dell'imposta in eccedenza. L'Agenzia delle Entrate non era in condizioni di conoscere l'entità del credito di imposta e l'unica irregolarità addebitabile alla stessa è la mancata produzione della prova di avere inviato la comunicazione prevista dal citato art. 54bis del D.P.R. 633/72.

Ne consegue che l'operato dell'Agenzia delle Entrate è quasi regolare, mentre la parte ricorrente ha evidenziato un comportamento omissivo per non aver presentato le dichiarazioni annuali degli anni 1999- 2000- 2001 non sostituite dalla dichiarazione integrativa ex legge 289/2002. La citata dichiarazione integrativa di condono ha regolarizzato per integrazione solo gli imponibili e gli omessi versamenti e le scritture contabili, ma non l'omessa produzione delle dichiarazioni al fine di far valere il credito dell'imposta sul valore aggiunto in eccedenza.

La proposta di conciliazione dell'Agenzia delle Entrate non era stata accettata per l'immotivata riduzione del credito non prescritto; mentre quella della parte ricorrente non era stata accettata per l'evidente comportamento omissivo in ordine alla presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini di far valer il credito di imposta.

La regolarità delle scritture contabili e la sussistenza del credito risultano verificate dall'Agenzia delle Entrate in seguito alla presentazione della documentazione dalla parte ricorrente per cui il credito di € 17.277,00 al 31 dicembre 2001 risulta sussistente e non rinunciato all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa

ex legge 289/2002.

Questo Collegio giudicante ritiene che il credito di € 17.277,00 va riconosciuto e l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali 1999- 2000- 2001 da parte della ricorrente va sanzionata in € 1.033,00 ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 471/97.

Ne consegue che il ricorso va accolto parzialmente con l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e con l'irrogazione della citata sanzione.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata e determina la sanzione di € 1.033,00 (milletrentatre/00) per l'omessa presentazione delle dichiarazioni pregresse all'anno di imposta 2002.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 6 luglio 2009.

IL PRESIDENTE RELATORE